

Direttive

dell'Ufficio federale delle assicurazioni private UFAP

2/2007 – Direttiva concernente l'abilitazione secondo legge speciale degli uffici di revisione esterni nonché dei capi revisori per il settore assicurazioni

del 1° gennaio 2007, riveduta al 1° settembre 2007

Basi giuridiche:

art. 2 cpv. 1 lett. b LSA, art. 4 cpv. 2 lett. i LSA, art. 5 LSA
art. 28 LSA, art. 112 – 116 OS
art. 70 e 78 LSA; art. 191, 203 e 204 OS
art. 216 cpv. 12 OS e art. 216a OS

Entrata in vigore:

1° settembre 2007



1 Situazione iniziale

L'articolo 28 capoverso 1 LSA prevede che le imprese di assicurazione incarichino un ufficio di revisione esterno di controllare la loro gestione. Conformemente agli articoli 70 e 78 LSA, l'articolo 28 LSA è applicabile per analogia anche ai gruppi assicurativi (gruppi) e ai conglomerati assicurativi (conglomerati) che sottostanno alla sorveglianza svizzera sulle assicurazioni da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP). La revisione esterna può essere affidata unicamente a imprese di revisione e a revisori che hanno ottenuto dall'UFAP l'abilitazione come uffici di revisione esterni o come capi revisori.

Le condizioni e la procedura per l'abilitazione da parte dell'UFAP delle imprese di revisione e dei revisori sono state modificate a seguito del nuovo regime dell'obbligo di revisione nonché dell'entrata in vigore della legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (legge sui revisori, LSR) e dell'ordinanza del 22 agosto 2007 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (ordinanza sui revisori, OSR).

L'articolo 22 LSR impone alle autorità di sorveglianza dei revisori e alle autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale l'obbligo di coordinare le loro attività di sorveglianza. L'autorità di sorveglianza dei revisori verifica pertanto nel contesto di un sistema modulare le condizioni per l'abilitazione di base e concede, nel caso del loro adempimento, un'abilitazione di base. Fondandosi sull'abilitazione di base come impresa di revisione sotto sorveglianza statale, l'UFAP effettua la verifica dell'adempimento delle condizioni per le abilitazioni fondate su leggi speciali e, se tali condizioni fondate su leggi speciali sono adempite, pronuncia l'abilitazione secondo legge speciale come ufficio esterno di revisione o come capo revisore.

Le imprese di assicurazione con sede all'estero sottoposte alla sorveglianza svizzera devono anch'esse incaricare un ufficio di revisione esterno della revisione delle loro succursali in Svizzera. Di seguito, ogni volta che si parlerà di imprese di assicurazione sono incluse anche le succursali.

2 Scopo

Lo scopo della presente direttiva è di specificare le condizioni e la procedura per l'abilitazione secondo legge speciale degli uffici di revisione esterni e dei capi revisori delle imprese di assicurazione, dei gruppi e dei conglomerati. Inoltre, sono fissati i principi della sorveglianza delle condizioni per le abilitazioni fondate su leggi speciali.

3 Campo di applicazione

La presente direttiva è destinata alle imprese di revisione e ai capi revisori che intendono operare nel settore della revisione delle assicurazioni e che necessitano a tale scopo dell'abilitazione dell'UFAP secondo legge speciale.

Essa è destinata anche alle imprese di assicurazione, ai gruppi e ai conglomerati che conferiscono alle imprese di revisione il mandato di ufficio di revisione esterno. Alle casse malati che esercitano affari assicurativi secondo la LCA si applicano le disposizioni contenute nella circolare 11/2006 del 1° novembre 2006 dell'UFAP.

4 Condizioni per l'abilitazione secondo legge speciale come ufficio di revisione esterno o capo revisore

4.1 Abilitazione secondo legge speciale come ufficio di revisione esterno

4.1.1 Domanda per l'abilitazione secondo legge speciale

Conformemente all'articolo 112 OS, prima di iniziare la sua attività di ufficio di revisione esterno di un'impresa di assicurazione, di un gruppo o di un conglomerato, l'impresa di revisione deve presentare all'UFAP una domanda scritta per l'abilitazione secondo legge speciale. La verifica dell'adempimento delle condizioni per le abilitazioni fondate su leggi speciali presuppone l'abilitazione di base come impresa di revisione sotto sorveglianza statale ai sensi della LSR.

4.1.2 Organizzazione

Oltre alle condizioni organizzative per l'abilitazione di base, devono essere adempite particolari esigenze organizzative specifiche al settore assicurativo.

L'organizzazione dell'ufficio di revisione esterno garantisce l'esecuzione regolare, adeguata e in funzione dei rischi dei mandati di revisione di imprese di assicurazione. Essa è disciplinata nello statuto, nel contratto di società oppure in un regolamento (art. 114 cpv. 1 lett. a OS).

La struttura di direzione e di controllo dell'ufficio di revisione esterno garantisce in campo assicurativo il rispetto degli standard di controllo, nonché degli standard per il controllo interno della qualità, il perfezionamento professionale e l'indipendenza. I membri della direzione dispongono complessivamente di conoscenze approfondite del settore assicurativo e del pertinente ambito finanziario e contabile.

Secondo l'articolo 114 capoverso 1 lettera c OS, l'ufficio di revisione esterno dispone di sufficiente personale qualificato per garantire revisioni specialistiche nel settore assicurativo.

4.2 Abilitazione secondo legge speciale come capo revisore (art. 116 OS)

La domanda per l'abilitazione secondo legge speciale come capo revisore di un'impresa di assicurazione deve essere presentata per scritto dall'impresa di revisione prima di iniziare questa attività presso un'impresa di assicurazione, un gruppo o un conglomerato. Le condizioni per le abilitazioni fondate su leggi speciali in relazione alla formazione e all'esperienza professionale ai sensi dell'articolo 116 lettera b OS sono spiegate in dettaglio nell'allegato 2 della presente direttiva. Devono essere allegati tutti i documenti dai quali risulta l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 116 OS.

L'impresa di revisione è responsabile che il capo revisore assuma questa funzione soltanto dopo essersi impraticato in maniera adeguata, in particolare nell'organizzazione, nelle procedure e nella strategia dell'ufficio di revisione esterno.

Il capo revisore deve osservare le disposizioni in materia di indipendenza ai sensi del riveduto articolo 728 CO. Come standard dell'indipendenza del capo revisore è applicabile la direttiva sull'indipendenza della Camera fiduciaria (RLU-TK). L'impresa di revisione ne garantisce l'osservanza.

5 Indipendenza e incompatibilità

- a) L'ufficio di revisione esterno e le imprese che gli sono vincolate devono essere indipendenti dall'impresa di assicurazione, dal gruppo o dal conglomerato mandanti e dalle imprese ad essi vincolate (art. 28 cpv. 2 lett. b LSA; art. 115 cpv. 1 OS). Sono applicabili le disposizioni relative all'indipendenza delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 720 riv. CO e art. 11 LSR). Come standard dell'indipendenza dell'impresa di revisione si applicano la versione della RLU-TK valida a quel momento, nonché i pertinenti standard stabiliti dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori.
- b) Sono considerati mandati incompatibili con quello di ufficio di revisione esterno o di capo revisore:
- l'assunzione di mandati amministrativi o di contabilità dell'impresa di assicurazione mandante, o del gruppo o del conglomerato al quale appartiene l'impresa di assicurazione (art. 115 cpv. 2 OS);
 - l'esecuzione della revisione interna (art. 27 cpv. 1 primo periodo LSA) della medesima impresa di assicurazione, del gruppo o del conglomerato;
 - la funzione di attuario responsabile della medesima impresa di assicurazione. Lo stesso si applica all'ufficio di revisione esterno del gruppo o del conglomerato e alla funzione di attuario responsabile di un'impresa di assicurazione all'interno di questo gruppo o conglomerato;
 - le relazioni e i mandati usuali sono considerati incompatibili se provocano un conflitto di interessi. L'impresa di revisione registra le relazioni e i mandati che possono provocare un conflitto di interessi. Devono essere adottate misure di protezione atte a evitare i conflitti di interessi. Si considerano in particolare misure per la tutela dell'indipendenza i sistemi di controllo della qualità, la rotazione dei capi revisori, nonché la comunicazione delle relazioni e dei mandati all'autorità di sorveglianza.
- c) Sono considerate imprese vincolate le imprese o le persone che sono dominate direttamente o indirettamente dall'impresa di assicurazioni, dal gruppo o dal conglomerato controllati oppure dall'ufficio di revisione esterno o che li dominano.

6 Conferimento dell'incarico e cambiamento

L'impresa di assicurazione, il gruppo o il conglomerato incaricano un'impresa di revisione riconosciuta come ufficio di revisione esterno dall'UFAP di effettuare le verifiche secondo l'articolo 29 capoverso 1 LSA e di allestire un rapporto di revisione secondo l'articolo 29 capoverso 2 LSA e gli articoli 203 e 204 OS.

Prima della cessazione del mandato dell'ufficio di revisione esterno l'impresa di assicurazione chiede l'approvazione dell'UFAP (art. 5 cpv. 1 LSA in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2 lett. i LSA, modifiche del piano d'esercizio). Al contempo essa comunica all'UFAP i motivi di tale cambiamento. Il gruppo o il conglomerato notifica all'UFAP il cambiamento dell'ufficio di revisione esterno, indicandone simultaneamente i motivi (art. 191 OS).

7 Sorveglianza delle condizioni per l'abilitazione

Ogni anno gli uffici di revisione abilitati al controllo di imprese di assicurazione devono aggiornare entro il 30 giugno la documentazione relativa all'abilitazione e inoltrarla entro il 30 settembre all'UFAP. Entro il 30 settembre di ogni anno deve essere trasmessa una comunicazione all'UFAP, purché la documentazione inoltrata sia sempre valida. Non è necessario inoltrare nuovamente documentazioni ancora valide.

8 Entrata in vigore

La presente direttiva nella sua versione riveduta entra in vigore con effetto al 1° settembre 2007.

9 Disposizioni transitorie

Le condizioni per le abilitazioni fondate su leggi speciali della presente direttiva devono essere adempite entro il 1° gennaio 2008.

Le imprese di revisione e i capi revisori che operano già come ufficio di revisione esterno o capo revisore di un'impresa di assicurazione, di un gruppo o di un conglomerato o che intendono operare come tali a contare dall'anno civile 2007 devono inoltrare all'UFAP, al più tardi entro il 30 novembre 2007, le loro domande per l'abilitazione secondo legge speciale.

Ufficio federale delle assicurazioni private

Dr. Monica Mächler
Direttrice

Allegato 1: Catalogo delle condizioni per gli uffici di revisione esterni ed esigenze minime poste alla domanda

Allegato 2: Catalogo delle condizioni per capi revisori dell'ufficio di revisione esterno ed esigenze minime poste alla domanda

Allegato 1

Catalogo delle condizioni per gli uffici di revisione esterni ed esigenze minime poste alla domanda

Di seguito sono menzionate le indicazioni e i documenti richiesti abitualmente. Ciò non esclude che il richiedente fornisca maggiori indicazioni o che l'UFAP chieda ulteriori indicazioni e documenti.

Le domande devono essere presentate in una lingua ufficiale svizzera e devono contenere almeno le indicazioni e gli allegati seguenti:

1 Indicazioni generali e documenti

- 1.1 Designazione della domanda.
- 1.2 Conferma da parte dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori dell'abilitazione provvisoria o definitiva di impresa di revisione sotto sorveglianza statale.
- 1.3 Storia e attività attuali dell'impresa di revisione ed eventualmente sviluppi nuovi o pianificati nel settore del controllo di imprese di assicurazione nonché ulteriori indicazioni utili purché non siano contenute in altri documenti inoltrati.

2 Informazioni sui membri della direzione

- 2.1 Curriculum vitae dei singoli membri della direzione con il seguente contenuto minimo: dati personali, formazione e perfezionamento in generale e professionale, attività professionale in generale e, in particolare, nei rami assicurativi.

3 Piano aziendale (businessplan) per il settore "controllo di imprese di assicurazione, gruppi o conglomerati"

- 3.1 Prova che i mandati di revisione esistenti sono di assicurazioni, gruppi o conglomerati sottoposti alla sorveglianza svizzera degli assicuratori;

oppure

- 3.2 prova che l'impresa di revisione otterrà mandati di revisione, con un piano di attuazione, da almeno due imprese di assicurazione, gruppi o conglomerati sottoposti alla sorveglianza svizzera degli assicuratori.

4 Ulteriori informazioni e indicazioni rilevanti

- 4.1 Elenco dei collaboratori che saranno impiegati quali capi revisori di imprese di assicurazione nonché di gruppi o conglomerati, corredato dei documenti necessari conformemente all'allegato 2.
- 4.2 Elenco, comprensivo delle indicazioni sul percorso professionale e sulla formazione (diplomi), dei collaboratori a livello di manager che saranno impiegati per la revisione delle imprese di assicurazione, dei gruppi o dei conglomerati.
- 4.3 Informazione sull'esistenza di un contratto d'assicurazione di responsabilità civile professionale e informazioni con le indicazioni di cui all'articolo 3 LCA.
- 4.4 Dichiarazione vincolante secondo cui l'impresa di revisione non assume né mandati amministrativi, contabili o di consulenza per l'impresa di assicurazione, il gruppo o il conglomerato sottoposto a revisione, né accetta altri compiti incompatibili con il mandato di revisione (art. 115 cpv. 2 OS).
- 4.5 Elenco delle attività e prestazioni fornite finora nel settore assicurativo dall'impresa di revisione (revisione interna, prestazioni di consulenza, attuariali e informatiche ecc.), con indicazione dei mandati e dell'estensione.

1° gennaio 2007, riveduto al 1° settembre 2007

Allegato 2

Catalogo delle condizioni per capi revisori dell'ufficio di revisione esterno ed esigenze minime poste alla domanda

Di seguito sono menzionate le indicazioni e i documenti richiesti abitualmente. Ciò non esclude che il richiedente fornisca maggiori indicazioni o che l'UFAP chieda ulteriori indicazioni e documenti.

Le domande devono essere presentate in una lingua ufficiale svizzera e devono contenere almeno le indicazioni e gli allegati seguenti:

1 Condizioni per l'abilitazione secondo legge speciale per capi revisori

1. Abilitazione provvisoria o definitiva per perito revisore rilasciata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori.
2. Prova di esperienza professionale nell'ambito degli affari assicurativi:
 - prassi specialistica in materia di sorveglianza di 1'500 ore nella revisione di imprese di assicurazione (revisioni di imprese di assicurazione sulla vita, contro i danni, di riassicurazioni o malattie);oppure
 - 5 anni di esperienza professionale volta ad acquisire una visione adeguata in campo assicurativo.
3. Per persone che hanno terminato una formazione equivalente all'estero: prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero in materia di sorveglianza delle assicurazioni.

2 Documenti da presentare per la domanda di abilitazione secondo legge speciale per capo revisore

L'impresa di revisione deve presentare per scritto la domanda di abilitazione secondo legge speciale per capo revisore di imprese di assicurazione, gruppi o conglomerati. Devono essere allegati i seguenti documenti:

- prova dell'identità (ad es. fotocopia del passaporto) ed eventualmente fotocopia del permesso di lavoro;
- conferma del datore di lavoro dell'esistenza di un contratto di lavoro valido;
- prova della raggiungibilità immediata e disponibilità presso la sede dell'impresa di assicurazione, del gruppo o del conglomerato;

- prova dell'esperienza professionale nel settore assicurativo, con indicazione di quanto segue:

Prassi specialistica in materia di revisione:

- a) nome o ditta del datore di lavoro;
- b) data d'inizio e fine dell'attività;
- c) tasso di occupazione in % e posizione (ad es. manager, assistente ecc.);
- d) nome dell'impresa di assicurazione in cui il revisore ha proceduto a controlli;
- e) cognome e nome della persona che ha sorvegliato l'attività effettuata.

Attività professionale nel settore assicurativo:

- a) nome o ditta del datore di lavoro;
 - b) data d'inizio e fine dell'attività;
 - c) tasso di occupazione in % e funzione;
 - d) settori in cui l'attività è stata esercitata.
- Eventualmente, prova delle conoscenze necessarie di diritto svizzero in materia di sorveglianza nel campo dell'assicurazione privata:
 1. presentazione della conferma di un corso frequentato;oppure
 2. conferma di un'impresa di revisione in merito a una prassi specialistica in materia di sorveglianza in Svizzera di almeno sei mesi.

1° gennaio 2007, riveduto al 1° settembre 2007